Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 31 agosto 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 31 agosto 1964, n. 705.
Aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata . . . Pag. 3810

DECRETO-LEGGE 31 agosto 1964, n. 706.
Assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali . . . Pag. 3810

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1964.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ancona . . . Pag. 3812

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1964.
Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Caltanissetta . . . Pag. 3812

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1964.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio cooperative riunite », con sede in Foggia, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 3812

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano . . . Pag. 3812

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma . . . Pag. 3813

Avviso di rettifica (Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 677) . . . Pag. 3813

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notaio . . . Pag. 3814

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Consorzio approvvigionamento Copac », con sede in Pescara . . . Pag. 3814
Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa pescatori « Libertas », con sede in Alghero (Sassari). Pag. 3814

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . Pag. 3814

Ministero della difesa-Esercito: Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare Pag. 3814

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (C.E.C.A.) . . . Pag. 3815

Ministero della difesa-Marina: Concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi navali, ruolo normale . . . Pag. 3815

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Concorso per esami a ottantatre posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'Agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva . . . Pag. 3820
Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 115 del 2 maggio 1963. Pag. 3823

Ministero della sanità: Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a novanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità . . . Pag. 3823

Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Concorso pubblico per l'assegnazione di venticinque borse di studio per allieve assistenti sanitarie visitatrici . . . . Pag. 3824

Ufficio medico provinciale di Novara: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara . . . . Pag. 3824

Ufficio medico provinciale di Messina: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina . Pag. 3824

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 31 agosto 1964, n. 705.

Aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, che approva il regolamento di esecuzione della detta legge;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ritoccare le aliquote dell'imposta generale sull'entrata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilita dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate del 20 per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi.

Lo stesso aumento si applica alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero dei prodotti soggetti a detta imposta.

Art. 2.

In corrispondenza delle disposizioni contenute nel precedente art. 1 sono aumentate del 20 per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi le aliquote in base alle quali, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, si attuano le restituzioni della imposta sull'entrata per i prodotti esportati e l'imposizione di conguaglio per quelli importati.

Art. 3.

Sono escluse dall'aumento stabilito dal precedente art. 1 le aliquote d'imposta sull'entrata vigenti per i seguenti prodotti:

1) burro;

2) margarina animale e vegetale;

3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;

4) ricotta;

5) legumi secchi;

6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

7) olii vegetali allo stato commestibile;

8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

9) frutta, ortaggi e verdura allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

10) frutta secca;

11) pesce fresco, anche congelato;

12) uova di pollame;

13) pollame e conigli, vivi o morti;

14) baccalà secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;

15) zucchero;

16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate;

17) risone e riso;

18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

19) benzina;

20) fertilizzanti e anticrittogamici;

21) macchine agricole;

22) sementi, foraggi e mangimi industriali.

Sono escluse altresì dal detto aumento di aliquote le entrate derivanti dall'esercizio del credito.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO-LEGGE 31 agosto 1964, n. 706.

Assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 21 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, lettera *b*), della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° settembre 1964 al 31 dicembre 1964, il fabbisogno finanziario per la gestione della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, esclusa la parte di esso coperta dai proventi del contributo base, nonchè l'onere costituito dalla quota parte del contributo per detta assicurazione dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono posti a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo di lire 47,4 miliardi, da ripartirsi ai titoli sopra indicati fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione di 7 decimi e 3 decimi.

Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, previsto dall'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dall'art. 3 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201, lo Stato concorre al finanziamento della stessa assicurazione obbligatoria per il periodo dal 1° settembre 1964 al 31 dicembre 1964, con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,1 miliardi.

Per lo stesso periodo indicato nei precedenti comma, l'onere costituito dal contributo di solidarietà previsto dall'art. 4, lettera *b*), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 9,7 miliardi.

Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'art. 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, dall'articolo 11, lettera *b*), della legge 13 marzo 1958, n. 250 e dall'art. 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, lo Stato concorre al finanziamento dello stesso Fondo per il periodo dal 1° settembre 1964 al 31 dicembre 1964 con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,8 miliardi.

Art. 2.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente a decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1964 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1964, è stabilita la esenzione dalle seguenti contribuzioni:

a) contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di cui all'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, stabilito nella misura del 2% delle retribuzioni con decreto legislativo 2 febbraio 1960, n. 54, e nella misura di lire 6,22 per giornata di lavoro in agricoltura con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853;

b) contributo di solidarietà di cui all'art. 4, lettera *b*), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, stabilito nella misura dello 0,58% delle retribuzioni.

Per lo stesso periodo indicato al precedente comma, le misure dei contributi sottoelencati sono così modificate:

a) la misura del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1960, n. 54, in ragione del 2,30% delle retribuzioni è ridotta al 2% delle retribuzioni;

b) la misura del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 118, in ragione del 19% delle retribuzioni, è ridotta al 18,65% delle retribuzioni, di cui il 12,65% a carico del datore di lavoro ed il 6% a carico del lavoratore.

Art. 3.

Le disponibilità esistenti sulle annualità versate dal Tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono ridotte di lire 70 miliardi.

La somma di lire 70 miliardi sarà versata dal Fondo al bilancio dell'entrata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 4.

All'onere in lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE —
COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1960, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Ancona e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate, con l'esclusione, tra le altre, della strada indicata con il n. 36, in quanto non riconosciuta in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è risultata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *b*) della citata legge 126 per il tratto della suddetta strada, indicato come segue:

« Quadrivio Zingari - Strada statale n. 16 » (al quadrivio Osimo - San Rocchetto) di km. 1,150;

Visto il voto 23 giugno 1964, n. 1159, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale del sopracitato tratto stradale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tratto descritto in premessa, di km. 1+150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1964

Il Ministro: MANCINI

(6644)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1964.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 24 febbraio 1964, n. 70, con la quale l'Amministrazione provinciale di Caltanissetta ha chiesto che, ai sensi della citata legge n. 126, sia declassificata da provinciale a comunale il tratto interno all'abitato di Caltanissetta della strada provinciale Caltanissetta-Delia, toponomasticamente indicato « via Napoleone Colaianni », della lunghezza di chilometri 0+980;

Visto il voto in data 23 giugno 1964, n. 1129, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato favorevolmente al riguardo;

Ritenuto che il suddetto tratto stradale può essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto stradale di cui alle premesse è declassificato da provinciale e classificato comunale ed è incluso nell'elenco delle strade del comune di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1964

Il Ministro: MANCINI

(6854)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio cooperative riunite », con sede in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa « Consorzio cooperative riunite », con sede in Foggia, dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Consorzio cooperative riunite », con sede in Foggia, costituita in data 9 luglio 1962, per rogito notaio Marano Delfino, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Lombardi Michele ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(6827)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Società di assicurazione Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e i relativi valori di riduzione e di riscatto, nonchè di alcune opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, i relativi valori di riduzione e di riscatto e le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa n. 1, relativa alla assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1/u, relativa alla assicurazione a vita intera, a premio unico di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1/d, relativa alla assicurazione a vita intera, a premio annuo decrescente del 3,50% dal secondo anno di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1 a/2, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto di una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile;

Valori di opzione per la conversione del capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente;

Valori di riduzione e di riscatto per le assicurazioni a vita intera.

Le suddette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 25 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6866)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e la modifica delle relative condizioni di polizza, nonchè di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e la modifica delle relative condizioni di polizza, nonchè le seguenti opzioni a scadenza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa n. 1 e n. 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1/U, relativa all'assicurazione, a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1/2t, relativa all'assicurazione a vita intera, su 2 teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso;

Tariffa n. 26, relativa all'assicurazione, a vita intera, a premio annuo decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 28, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero, se la morte dell'assicurato avviene dopo il periodo di pagamento dei premi, e in misura ridotta crescente se essa avviene durante tale periodo;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire al termine del pagamento dei premi l'immediata liquidazione del capitale che sarebbe esigibile alla morte dell'assicurato;

Valori di opzione per la conversione del capitale a scadenza proveniente dalla combinazione delle assicurazioni a vita intera e rendita differita senza controassicurazione;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia, oppure vitalizia ma certa per almeno 5 o 10 anni;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile.

Le suddette tariffe entreranno in vigore dal 1° settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 25 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6865)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 677: « Assegnazione di fondi agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1963-64, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (terzo provvedimento) lire 88.017.458.500 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 18 agosto 1964, l'importo del cap. 66 del Ministero di grazia e giustizia, a pagina 3547, indicato erroneamente in L. 32.852.800, devesi sostituire con quello esatto che è di L. 31.852.800.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 4 agosto 1964, è stato revocato il decreto ministeriale 2 luglio 1964 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Giuratrabocchetti Consalvo nel comune di Bormio, distretto notarile di Sondrio ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Rionero in Vulture, distretto notarile di Melfi.

(6857)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Consorzio approvvigionamento Copac », con sede in Pescara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 agosto 1964, il dott. Donato Tatonetti viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con provvedimento del 12 giugno 1958, in sostituzione del rag. Cesare Romanelli, deceduto.

(6817)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa pescatori « Libertas », con sede in Alghero (Sassari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 agosto 1964, il dott. Antonio Marinaro viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con provvedimento del 2 luglio 1964, in sostituzione del dott. Sebastiano Fois.

(6818)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 mod. 241 D.P. — Data: 30 novembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ascoli Piceno — Intestazione: Torquati Angela fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 14.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 162 mod. 241 D.P. — Data: 14 dicembre 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Grosseto — Intestazione: De Gregori Francesca, nata a Porto Santo Stefano il 19 settembre 1942 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 mod. 241 D.P. — Data: 3 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Reggio Calabria — Intestazione: Corso Anna e Bonsignore Mario — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 174 mod. 241 D.P. — Data: 4 dicembre, 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Novara — Intestazione: Valsesia Marinella, nata a Buronzo il 26 luglio 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 mod. 241 D.P. — Data: 7 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Iovene Francesco, nato a Ischia il 14 marzo 1902 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6953 mod. 25-A — Data: 23 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Micantoni Amelia, nata a Roma il 15 settembre 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 107.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 mod. 241 D.P. — Data: 19 dicembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Pisa — Intestazione: Don Carlo Delli — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 mod. 241 D.P. — Data: 17 dicembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Agrigento — Intestazione: Giglia Rosa, nata a Favara il 14 marzo 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 mod. Cambio Redim. — Data: 8 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Esposito Ivano, nato a Roma il 4 aprile 1934 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 mod. 241 D P. — Data: 2 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Campobasso — Intestazione: Francalancia Giovanni, nato a Toro il 27 giugno 1920 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 9000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 agosto 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(6557)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 21 giugno 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1964
registro n. 61 Esercito, foglio n. 319

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto Presidenziale 24 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1947, registro n. 17 Esercito, foglio n. 104, Bollettino ufficiale 1947, dispensa 27, pagina 2702:

Andreoli Giuseppe, di Augusto e di Prando Santa, da Monteforte d'Alpone (Verona), cl. 1910, bersagliere III battaglione bersaglieri. Il cognome viene così rettificato: Andrioli.

Regio decreto 8 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1942, registro n. 25, Guerra, foglio n. 103, Bollettino ufficiale 1942, dispensa 72, pagina 5202:

Bosi Luigi, di Amedeo e di Segnovini Maria, da Borgotaro (Parma), caposquadra 36° battaglione CC.NN., viene rettificato in: Bosi Luigi di Taddeo e di Signorini Maria, da Albareto (Parma).

Regio decreto 23 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1937, registro n. 33, Guerra, foglio n. 293, Bollettino ufficiale 1937, dispensa 66, pagina 5370:

Merico Carlo, fu Santo e fu Conturba Rosa, da Crema (Cremona), vice caposquadra 2° Autoreparto CC.NN. Il nome viene così rettificato: Augusto.

Regio decreto 31 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1942, registro n. 45 Guerra, foglio n. 205, Bollettino ufficiale 1942, dispensa 124, pagina 10113:

Vasciglia Aquilino, di Felice e di Cristiano Anna, da San Pietro e Maida (Catanzaro), fante 84° Reggimento fanteria. Il cognome viene così rettificato: Visciglia. Inoltre il luogo di nascita è: Nicastro (Catanzaro).

(6751)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (C.E.C.A.)

L'ALTA AUTORITA' (C.E.C.A.) - LUSSEMBURGO

assume per concorso per i propri servizi a Lussemburgo:

Segretari (e) *Stenodattilografi* (e) di lingua italiana, tedesca, francese o olandese con una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua della Comunità ed un'esperienza professionale di almeno un anno (*).

Dattilografi (e) di lingua italiana, tedesca, francese o olandese (*).

Informazioni supplementari, condizioni di ammissione e modulo di candidatura sono pubblicati nel n. 133 della «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» del 15 agosto 1964, in vendita presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, Roma (invio contro versamento di Lit. 85, sul C.C.P. 1/2640. Preghiera di indicare il numero della *Gazzetta Ufficiale* desiderata sul modulo di versamento).

Agenzie:

via del Tritone, 61/*A* e 61/*B*, Roma;

via XX Settembre (Palazzo Ministero delle Finanze), Roma;

galleria V. Emanuele, 3, Milano;

via Chiaia, 3, Napoli;

via Cavour, 46/E, Firenze.

L'atto di candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 15 settembre 1964.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire direttamente all'Alta Autorità C.E.C.A. in Lussemburgo.

(*) E' prevista la costituzione di una riserva.

(6874)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi navali, ruolo normale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto l'art. 4 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli; quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591;

Visto il decreto presidenziale 31 gennaio 1960, n. 53;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi navali, ruolo normale.

Il concorso avrà luogo nella località e alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in ingegneria industriale, in ingegneria meccanica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria aeronautica, in ingegneria elettronica, in ingegneria nucleare, in chimica, in chimica industriale o in fisica, che non abbiano superato l'età di 28 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 251:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, numero 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art .2, sono elevati inoltre a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero per la Difesa-Marina - Direzione generale degli

Ufficiali e dei Servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali;

Membri: un ufficiale superiore delle Armi navali di grado non inferiore a tenente colonnello, o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non rivesta la carica di direttore generale delle Armi navali, un ufficiale generale delle Armi navali; un ufficiale superiore dello Stato maggiore della Marina di grado non inferiore a capitano di fregata; due professori universitari della facoltà di ingegneria;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero per la Difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificati di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo; stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2.;

8) statino dei punti riportati nei singoli esami universitari.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 200, di cui alla Circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27.200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5.000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 341, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da lire 200, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad *interim* per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattamento di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni

previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da lire 200 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciati dall'Opera per l'assistenza della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da lire 200;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimeno a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente delle Armi navali in s.p.e., saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso l'Accademia navale.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale delle armi e armamenti navali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1964
Registro n. 43 Difesa-Marina, foglio n. 210

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente nel Corpo delle Armi navali

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo delle Armi navali col grado di tenente ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie (scritte e orali);
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie scritte sono costituite da:

1) svolgimento di un tema pratico di meccanica che costituisce l'applicazione di argomenti compresi nel programma;

2) svolgimento di un tema pratico di elettrotecnica generale.

La durata degli esami scritti è fissata ad un massimo di otto ore.

E' ammesso l'uso dei formulari che debbono però prima essere sottoposti all'approvazione del presidente della Commissione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno e stabilirà la durata massima di ciascuna prova.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti, salvo i testi che la Commissione riterrà di porre a loro disposizione.

Sarà escluso dagli esami il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni.

Le prove orali sono costituite da:

A) *Esami obbligatori*:
discussione delle prove scritte;
meccanica applicata alle macchine;
fisica tecnica.

B) *Esami a scelta*:
scienza delle costruzioni;
impianti industriali chimici;
macchine;
misure elettriche,
costruzioni elettromeccaniche;
missilistica;
aerodinamica;
elettroacustica;
elettronica applicata;
chimica applicata;
scienza dei metalli;
fisica sperimentale.

I concorrenti dovranno sostenere tutte le prove obbligatorie orali indicate nella lettera A) e tre prove, scelte dallo interessato, tra le materie elencate nella lettera B).

Le interrogazioni riguardano principalmente applicazioni a casi pratici dei principi teorici. Non saranno richieste dimostrazioni dei principi teorici stessi, ma semplici enunciazioni ed il candidato potrà avvalersi, anche per l'esame orale e per la parte applicativa, di un formulario posto a sua disposizione dal presidente della Commissione.

Scopo del colloquio è quello di mettere la Commissione in grado di giudicare circa la preparazione culturale generica e la capacità di realizzazione applicativa del candidato evitando qualsiasi riferimento a discussione ed argomenti che rimangano nel campo della sola teoria.

La durata massima dell'esame orale è stabilita in tre ore.

Nelle prove orali degli esami obbligatori (esclusa la discussione delle prove scritte) il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte per ciascuna prova orale.

La Commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma, sullo svolgimento delle prove scritte, nonchè su altri argomenti attinenti specialmente al campo dell'ingegneria con domande riguardanti il dominio della tecnologia e della chimica industriale.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:
esame di lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà, appena possibile, i titoli ed i document personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 7.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (artt. 12, 13 e 14) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 8.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni; dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 9.

Per essere ammessi alle prove orali i candidati dovranno aver superato le prove scritte, che avranno luogo in giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 10.

I candidati ammessi alle prove orali che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 11.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali divisa per cinque.

Art. 12.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 13.

Ultimate le prove facoltative la Commsisione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 14.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 15.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quella generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti;

4) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

Art. 16.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Elettrotecnica.*

Circuiti e reti in corrente continua: leggi di Ohm, di Joule, di Kirschhoff; nozioni fondamentali sul calcolo delle reti. Legge di Ohm tra grandezze specifiche. Isteresi magnetica. Circuiti magnetici; riluttanza. Correnti di Foucault. Azioni ponderomotrici nel campo magnetico. Coefficienti di induzione propria e mutua. Circuiti in corrente alternata: regime transitorio e regime permanente. Calcolo simbolico e primi elementi sullo studio delle reti in corrente alternata in regime permanente. Circuiti in corrente alternata non sinusoidale. Cenni sull'effetto pellicolare. Costanti elettriche concentrate e costanti uniformemente distribuite. Capacità parziali: calcolo della capacità con il metodo dell'immagine elettrica. Introduzione allo studio dei sistemi polifasi. Campo magnetico rotente. Cenni sulla costituzione delle macchine elettriche ed elementi fondamentali della loro teoria. Metodo di Kennelly e Steinmetz per il calcolo dei regimi periodici nei sistemi lineari. Metodo operatorio di Meaviside-Giorgi per il calcolo dei regimi variabili nei sistemi lineari a costanti concentrate. Proprietà del metodo operatorio e sue applicazione. Teoria e calcolo delle reti. Principi, teoremi fondamentali e applicazioni. Sistemi polifasi di grandezze elettriche periodiche, con particolare riguardo a sistemi trifasi di tensioni o correnti sinusoidali. Potenza ed energia nei circuiti e nelle reti elettriche, con particolare riguardo ai regimi periodici sinusoidali. Teoria e calcolo delle catene di doppi bipoli e delle linee uniformi. Teorie della propagazione. Fondamenti sulla teoria e sul calcolo dei filtri elettrici: cenni sulla sintesi dei circuiti. Fondamenti sulla teoria della stabilità dei sistemi lineari in regime variabile. Tracciamento dei campi con procedimenti grafici e analitici. Calcolo della disuniforme distribuzione della densità di corrente nei conduttori in regime periodico e comunque variabile. Fondamenti di calcolo analogico. Circuiti e reti in corrente continua. Circuiti magnetici. Circuiti in corrente alternata: studio in regime permanente. Calcolo simbolico. Sistemi polifasi. Il campo magnetico rotante. Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche. Schema generale di un impianto di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle reti di distribuzione. Circuiti a costanti concentrate. Equazioni ai nodi ed equazioni alle maglie. Circuiti a costanti distribuite. Risposta in regime permanente ed in regime transitorio. Principi di funzionamento delle macchine elettriche. Alimentazione delle apparecchiature elettroniche della rete di distribuzione, da batterie di pile e di accumulatori, da gruppi motogeneratori.

2. — *Fisica tecnica.*

Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi. Proprietà dell'occhio. Fotometria. Lampade. Cenni sulla tecnica dell'illuminazione. Vari tipi di termometri. Misura della temperatura. Trasmissione del calore per conduttività interna; postulato per irraggiamento. Trasmissione del calore per convezione; applicazione dell'analisi dimensionale. Applicazioni: scambiatori di calore; isolamento termico. Trasformazioni invertibili e non invertibili; 1° Principio della termodinamica. Calori specifici. 2° Principio della termodinamica. Scala assoluta della temperatura. Entropia. Equazione ed inequazione di Clausius. Cenni sul 3° Principio della termodinamica. Metodi generali per l'applicazione dei principi fondamentali della termodinamica. Cambiamenti di stato. Gas. Vapori. Cenno sul moto dei fluidi. Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche. Cenni di acustica applicata.

3. — *Meccanica applicata alle macchine.*

Geometria, cinematica, dinamica delle macchine. Resistenze passive. Azioni dinamiche dei fluidi. Potenza e rendimento. Composizione e progetto di meccanismi e di organi di macchine. Rotismi. Macchine funicolari. Regolazione. Equilibramento. Vibrazioni. Giroscopio, Introduzione alla teoria dei controlli.

4. — *Scienze delle costruzioni.*

Richiami di statica. Statica grafica (poligoni funicolari, diagrammi cremoniani). Diagrammi delle sollecitazioni. Proprietà meccaniche dei corpi. Deformazione, resistenza, sicurezza. Teoria della elasticità e resistenza dei materiali: fondamenti, sollecitazioni semplici, solecitazioni composte, criteri di resistenza, problemi particolari di elasticità. Teoria dei sistemi elastici. Equilibrio e congruenza. Teoremi generali: (travi, istabilità dell'equilibrio nelle aste, sistemi iperstatici; variazioni termiche; stati di coazione). Elementi di teoria della plasticità.

5 — *Chimica applicata.*

Acque. Trattamento delle acque; filtrazione, sedimentazione, dolcificazione, demineralizzazione. Caratteristiche delle acque per caldaie e per circuiti di raffreddamento. Acque residue industriali. Leganti aerei ed idraulici: caratteristiche, impieghi, norme di legge. Materiali ceramici e vetri: costituzione, caratteristiche, impieghi materiali ceramici per alte temperature, refrattari, isolanti termici. Materie plastiche e gomma: principi, costituzione, relazione fra struttura e proprietà fisico meccaniche, lavorazione, impieghi. Legno: proprietà, trattamenti di conservazione e miglioramento. Corrosione e sistemi protettivi, trattamenti superficiali e vernici. Combustibili e combustione (solo per meccanici): caratteristiche dei combustibili solidi, liquidi, gassosi, naturali ed artificiali; controllo della combustione. (Esplosivi).

6. — *Costruzioni elettromeccaniche.*

Richiami sul calcolo analitico e grafico dei circuiti magnetici. Materiali magnetici, conduttori, dielettrici e strutturali per le macchine e le apparecchiature elettriche. Costruzioni delle strutture magnetiche. Avvolgimenti per trasformatori, per macchine a collettore e per macchine a corrente alternata sotto l'aspetto costruttivo. Proporzionamento degli isolanti e costruzione degli avvolgimenti. Calcolo delle perdite. Riscaldamento e raffreddamento. Calcoli meccanici. Norme CEI ed UNEE.

Criteri di dimensionamento e verifiche in sede di costruzione e di collaudo dei trasformatori, delle macchine a corrente continua, delle macchine ad induzione e delle macchine sincrone. Criteri generali per la determinazione del costo delle macchine elettriche. Cenni sulla attrezzatura e sulla organizzazione delle officine di costruzioni elettromeccaniche. Unificazione e normalizzazione dei criteri di progetto e costruzione delle macchine elettriche di serie.

7. — *Elettroacustica.*

Generalità; grandezze acustiche fondamentali ed unità di misura. Sorgenti sonore e radiazione acustica; diffrazione (cenni). Anologia elettroacustica, impendenza meccanica ed impendenza acustica; espressioni per il calcolo delle costanti elementari; risuonatori e filtri acustici. Sistemi misti meccanico-acustici. Voce e udito; richiami e complementi sulle scale per l'intensità della sensazione auditiva e sulle loro applicazioni ai suoni complessi ed ai rumori. Altre caratteristiche della sensazione auditiva e del linguaggio che intervengono nelle telecomunicazioni. Trasduttori elettroacustici; loro proprietà generali (cenni) microfini, altoparlanti, ricevitori telefonici, trasduttori per la registrazione del suono e per la ripresa del suono registrato, altri trasduttori. Apparati per la registrazione e la riproduzione del suono con procedimento meccanico, ottico e magnetico. Apparati per la diffusione sonora e loro progettazione. Elementi di tecnica della ripresa sonora: il problema della stereofonia. Misure acustiche fondamentali: misuratore di livello sonoro e misura fonometriche; misure di acustica ambientale e di isolamento acustico; misure sui principali tipi di trasduttori elettroacustici; misure sugli apparati per la registrazione e riproduzione del suono.

8. — *Elettronica applicata.*

Cenni generali sulla struttura e le caratteristiche dell'atomo e dell'elettrone. Moto di particelle cariche in un campo magnetico. Ionizzazione, emissione fotoelettrica. Emissione termoionica. Emissione secondaria. Tubi elettronici: Diodo, triodo, tubi e griglia schermo. Elettronica dello stato solido. Semiconduttori e transistori. Richiami sulla teoria dei circuiti. Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali a BF e RF. Circuiti per segnali non sinusoidali. Modulazione. Conversione di frequenza. Sistemi di trasmissione di informazione. Oscilloscopi e raggi catodici. Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

9. — *Impianti industriali chimici.*

Teoria unitaria delle operazioni di trasferimento di materia. Assorbimento fisico; assorbimento chimico, distillazione, estrazione con solventi, assorbimento e scambio ionico. Umidificazione, deumidificazione ed essiccamento. Reattori chimici. Effetti di scala nelle apparecchiature dell'industria chimica. Problemi economici dell'industria chimica: ricerche di mercato, scelta nell'ubicazione di un impianto, approvvigionamento di materie prime, acqua, energia, ecc. ecc., costi di esercizio, costi di capitale, ricuperi termici.

10. — *Macchine.*

Energetica delle macchine a fluido. Turbomacchine in generale. Turbine in corrente libera. Compressori. Generatori di vapori. Motori a vapore. Condensatori. Motori alternativi a combustione interna. Turbine a gas. Pompe di calore.

Le applicazioni della fluidodinamica alle turbomacchine: teoria bidimensionale e tridimensionale delle turbomacchine - (turbine e turbopompe idrauliche. Turbina a vapore ed a gas e turbocompressori). I risultati delle ricerche moderne sulla combustione e loro applicazione ai generatori di vapore ed ai motori a combustione interna. La propulsione in un fluido. Complementi di termotecnica: scambiatori di calore. svaporatori, condensatori. Fase transitoria nelle macchine. Interdipendenza nella regolazione delle turbine idrauliche tra impianto idraulico e macchine. Gli impianti di macchine idrauliche e termiche, motrici ed operatrici; schemi, servizi ausiliari. Cenni sui reattori nucleari quali sorgenti di calore e sugli impianti per la produzione di energia meccanica.

11. — *Misure elettriche.*

Richiami sulle caratteristiche meccaniche dei sistemi oscillanti. Errori e correzioni. Campioni. Costruzione e proprietà fondamentali degli apparecchi di misura. Gli ausiliari nella tecnica delle misure. Misure di differenza di potenziale. Misure di corrente. Misure di potenza. Misura di fattore di potenza. Misure di energia. Misure di frequenza. Apparecchi registratori. Misura di resistenza. Misura di auto e mutua induzioni. Misure di capacità. Misure di grandezze magnetiche. Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura Oscillografi.

Misure attinenti agli impianti.

Prove di collaudo sulle macchine elettriche.

12. — *Missilistica.*

Cenni sulla:

a) stabilità e dinamica del missile;

b) balistica dei missili guidati: sistemi di guida attiva, semiattiva, passiva;

c) guida inerziale.

Tecnica dei sistemi di guida con nozioni sulla teoria dei servosistemi Calcolatori e simulatori analogici, elettronici e numerici automatici. Telemisure sistemi di trasmissione e ricezione multiplex - radar di tracking - Trasmissione ed impulsi (PPM PCM). Sistemi di registrazione dei dati.

13. — *Aerodinamica.*

Correnti Euleriore. Correnti viscose. Problemi dell'ala. Aereo supersonico. Urto. Teoria della caratteristica. Concetti di aerodinamica ipersonica.

14. — *Scienza dei metalli.*

Lo stato liquido dei metalli e nelle leghe; la solidificazione; Lo stato cristallino; Termodinamica dei sistemi metallici; Trasformazioni ordine-disordine; Le proprietà fisiche e termologiche dei materiali metallici e loro misura; Deformazioni elastiche e deformazioni plastiche; Diffusione; Teoria dei trattamenti termici; Fenomeni di nucleazione e crescita di germi cristallini.

15. — *Fisica sperimentale.*

Complementi di calcolo vettoriale; Il campo elettrostatico nel vuoto; I dielettrici; La corrente elettrica continua; Il campo magnetico costante nel vuoto; Le proprietà magnetiche della materia; Campi elettrici e magnetici lentamente variabili; Campi elettrici e magnetici rapidamente variabili; La luce; L'ottica geometrica; Il principio di Huyghens; Il nucleo.

Roma, addì 30 luglio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di Porto) di . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 10 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi Navali di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 31 agosto 1964.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (3) . .,

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . . . , li . . . .
(data)

Firma . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(6639)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a ottantatre posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'Agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che per l'art. 25 della legge n. 1304, nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura non potevano essere messi a concorso più di centocinquanta posti in ciascuno dei primi tre anni di attuazione della legge stessa;

Considerato che nel 1962, primo anno di applicazione della legge, sono stati indetti nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura un concorso a trentotto posti ed altro a centododici;

Considerato che in seguito ai due concorsi indetti nel 1962 sono stati conferiti, complessivamente, soltanto sessantasette posti e che pertanto sulla disponibilità di centocinquanta posti cui all'art. 25 citato sono rimasti non utilizzati ottantatre posti;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico dell'agricoltura in rapporto alle esigenze del servizio;

Ritenuto di mettere a concorso nell'anno corrente i posti non utilizzati sulla disponibilità del 1962;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottantre posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'Agricoltura centrale e periferico, carriera direttiva;

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver attemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata. Per il caso che l'autorità scolastica si trovi ancora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato-diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di questo ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 14. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) economia e politica agraria, estimo rurale;
3) zootecnia.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) industrie agrarie;
3) costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;
4) principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Roma, addì 10 luglio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6699)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 115 del 2 maggio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 13 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in data 13 agosto 1964, sono stati pubblicati i risultati del concorso a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 21 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 2 maggio 1963.

(6843)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a novanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1963 (registro n. 9 Sanità, foglio n. 251), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 14 novembre 1963, con cui è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a novanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 16 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1964 (registro n. 2 Sanità, foglio n. 249), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 16 aprile 1964, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il decreto in data 20 maggio 1964, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui è stato nominato il membro aggiunto alla Commissione medesima per la prova di idoneità tecnica;

Vista la lettera in data 1° giugno 1964, con la quale il dott. Migliorino Giovanni, segretario della Commissione predetta, rassegna le proprie dimissioni a causa del trasferimento ad altro servizio;

Visto l'art. 4 del bando di concorso che prevede la surrogazione definitiva dei componenti della Commissione in caso di impedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Il sig. Cianfroni Natale, segretario tecnico superiore del Ministero della sanità, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, in sostituzione del dott. Migliorino Giovanni, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 3 giugno 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964
Registro n. 4, foglio n. 254. — BILOTTA

(6821)

MINISTERO DELLA SANITA

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per l'assegnazione di venticinque borse di studio per allieve assistenti sanitarie visitatrici

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, allo scopo di favorire l'affluenza delle infermiere professionali alle scuole autorizzate per assistenti sanitarie visitatrici, indice un pubblico concorso per il conferimento, a cura della Giunta esecutiva, di venticinque borse di studio di L. 150.000 ciascuna, riservato alle allieve regolarmente inscritte e frequentanti le scuole medesime durante l'anno 1964-65, alle seguenti condizioni:

1) le aspiranti borsiste, diplomate infermiere professionali, dovranno aver compiuto almeno cinque anni di studi post-elementari, essere di ottime condizioni fisiche e di ineccepibile moralità e non aver superato il 25° anno di età;

2) le assegnatarie dovranno impegnarsi a prestare per almeno tre anni, servizio retribuito alle dipendenze delle Federazioni provinciali dell'Opera nazionale maternità ed infanzia a scelta della Presidenza, pena l'obbligo della restituzione dell'intero importo della borsa fruita.

L'ammontare della borsa sarà erogato all'atto dell'assegnazione della borsa stessa.

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere dirette alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia e presentate tramite la Direzione della scuola frequentata entro i termini che verranno da questa indicati.

Le interessate, per migliori chiarimenti, potranno rivolgersi alle scuole autorizzate per assistenti sanitarie visitatrici, alle scuole convitto per infermiere professionali, alle Federazioni provinciali maternità ed infanzia ed alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, lungotevere Ripa, 1, Roma.

Roma, addì 27 luglio 1964

Il presidente: GOTELLI

(6871)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5127 in data 25 giugno 1964, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 5127 in data 25 giugno 1964, con il quale sono state assegnate ai vincitori le condotte sopraspecificate;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Considerato che a seguito di rinunzia di candidati che precedono in graduatoria sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche del Consorzio Pogno-S. Maurizio d'Opaglio e del comune di Cerano;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette condotte, secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche del Consorzio e Comune a fianco di ciascuno indicate:

Bottarelli Erminio: Consorzio medico Pogno-San Maurizio d'Opaglio;

Moia Giancarlo: comune di Cerano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune e Consorzio medico interessati.

Novara, addì 18 agosto 1964

Il medico provinciale: LOMBARDO

(6845)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5077 del 2 aprile 1964, con cui sono state dichiarate le vincitrici dei posti di condotta ostetrica vacanti al 30 novembre 1961;

Considerato che a seguito di rinunzia di quanto precedono in graduatoria, il posto di ostetrica condotta del comune di Monforte San Giorgio è tutt'ora vacante;

Considerato, altresì, che la concorrente Trattaro Angela, che segue, immediatamente, in graduatoria le rinunziatarie, all'uopo interpellata, ha fatto conoscere di essere disposta ad accettare la condotta di cui avanti;

Ritenuto, quindi, che occorre procedere alla dichiarazione della vincitrice alla condotta ostetrica del comune di Monforte San Giorgio;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Trattaro Angela, è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Monforte San Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 18 agosto 1964

Il Medico provinciale

(6846)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.